

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA

SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Marina CAPARELLI

Presidente rel.

dott. Elena SOLLAZZO

Giudice

dott. Gabriele CONTI

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 6606/2018 promossa con ricorso depositato il 28/09/2018

da

proc. dom. avv. ARMELLINI STEFANO e SANTORO

ROBERTO per mandato allegato al ricorso depositato telematicamente

Ricorrente -

contro

-Resistente contumace -

E con l'intervento del

P.M.

- Intervenuto -

In punto: Divorzio contenzioso - Scioglimento matrimonio

Causa iscritta a ruolo il 02/10/2018 e decisa nella camera di consiglio del 18/11/2021, Relatore dott.ssa M. Caparelli sulle seguenti

CONCLUSIONI

Per la ricorrente:

"Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto il (VI), tra la sig.ra e il sig. e il sig. , e iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ; - con vittoria di spese ed onorari di causa.".

Per il P.M.:

"Conclude per l'accoglimento del ricorso.".

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per scioglimento depositato il 28/09/2018, avanti al Tribunale di Vicenza, premesso che aveva contratto matrimonio il con in , che dal matrimonio erano nati i figli (il e (il e), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti; che sussistevano i presupposti per la pronuncia di divorzio a norma dell'art. 3, n.2, lett. e) L.898/70 in quanto il marito aveva contratto un nuovo matrimonio in Paese in cui vigeva la poligamia;; chiedeva che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.

All'udienza fissata del 28/01/2021 compariva la sola ricorrente, mentre il resistente, pur ritualmente citato, non si costituiva né compariva personalmente.

Il Presidente ff, dato atto dell'impossibilità di esperire tentativo di conciliazione e della non necessità di emanare i provvedimenti provvisori, nominava se stessa G.I. della causa di merito fissando l'udienza del 26/10/2021, disponendo che l'ordinanza fosse notificata al resistente non comparso.

In tale udienza il P.I., attesa la ritualità della notifica, dichiarava la contumacia del convenuto, parte attrice chiedeva di essere autorizzata a precisare le conclusioni rinunciando ai termini di cui all'art. 190 cod. proc. civ.

Ottenuta l'autorizzazione a precisare le conclusioni, il G.I. disponeva la trasmissione degli atti al P.M. riservandosi all'esito di riferire in camera di Consiglio.

Raccolte le conclusioni del P.M. in data la causa era decisa nella camera di Consiglio del.

Preliminarmente sussistono la giurisdizione del giudice italiano e la competenza di questo

Tribunale.

La competenza giurisdizionale del giudice italiano per lo scioglimento del matrimonio deriva dalla disposizione di cui all'art. 3.1, lett. a) del Regolamento Bruxelles II bis, ai sensi del quale sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio "le autorità giurisdizionali dello Stato membro" nel cui territorio si trova "la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso".

Facendo applicazione di tali principi al caso che occupa, il giudice italiano è competente in quanto la ricorrente è cittadina italiana e, dopo essersi trasferita in nel 2010, è tornata a risiedere in Italia dal 2016, mentre il marito risiede pacificamente in come emerge anche dalle due notifiche effettuate.

La competenza per territorio appartiene al Tribunale di Vicenza, nella cui circoscrizione la ricorrente risiede (cfr. doc. 3 ricorrente), ex art. 4, co. 1, seconda frase, della citata legge n. 898/1970, ai sensi del quale, "..qualora il coniuge convenuto sia residente all'estero ... la domanda si propone al tribunale del luogo di residenza o di domicilio del ricorrente".

Va ritenuta poi fondata la richiesta della resistente di applicare la legge italiana, poiché, nella specie, lo scioglimento del matrimonio viene direttamente chiesto per il fatto che il resistente risulta aver contratto un nuovo matrimonio in (cfr. doc. 4 ricorrente), di tal che ricorre la fattispecie di cui all'art. 3, n. 2, lett. e), della legge 1° dicembre 1970 n. 898, ai sensi del quale lo scioglimento del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi nel caso in cui l'altro coniuge, cittadino straniero ha contratto all'estero nuovo matrimonio.

Va quindi dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra e de la composizione del conseguenti annotazioni.

Nessun altro provvedimento va assunto

Nulla per le spese, tenuto conto della natura della causa e non essendosi il resistente opposto alla domanda.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa:

- 1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio concordatario tra nata il a a () e nata il e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune al n. , parte serie /, anno
- 2) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di alla trascrizione della presente sentenza;
- 3) Nulla per le spese.

Così deciso in Vicenza, il 18/11/2021

Il Presidente est.

(dott. Marina Caparelli)

